

Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 852/04 e 853/04 del 29 aprile 2004, applicabili dal 1° gennaio 2006, che unitamente ai Regolamenti 854/04, 882/04, 183/05, 2073/05, 2075/05 e 2076/05 delineano una nuova cornice normativa che prevede, tra l'altro, precise responsabilità per gli operatori del settore alimentare, comprese le aziende primarie e gli addetti al controllo ufficiale degli alimenti, al fine di garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera;

Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede la stesura di accordi tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 20.4.2006 sono stati recepiti gli Accordi approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 febbraio 2006, Repp. nn. 2470 e 2477 recanti rispettivamente le "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e le "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

Considerato altresì che con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 15.12.2006 è stata, tra l'altro, approvata la modulistica recante i modelli di DIA ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Reg. CE 852/2004 e il modello per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2 del citato Regolamento;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 23.5.2008 con cui è stato ridotto a trenta giorni il termine per la presentazione della DIA differita per l'inizio di attività in precedenza fissato a 45 giorni per effetto della deliberazione n. 386 citata;

Atteso che, a seguito del primo periodo di applicazione le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno proposto di apportare alcune modifiche al testo delle anzidette Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per adeguarne le finalità, fornendo ulteriori indirizzi applicativi alle aziende primarie, agli operatori del settore e agli addetti al controllo degli alimenti ;

Considerato, pertanto, che in data 29 aprile 2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo – Rep. Atti n. 59/CSR recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

Considerato che le modifiche intervenute nell'Accordo del 29 aprile 2010 sopracitato circostanziano maggiormente il campo di applicazione e modificano le modalità di notifica delle attività da parte dell'operatore del settore alimentare all'Autorità competente locale ai sensi del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, e che ciò comporta la necessità di ridefinire una apposita modulistica omogenea sul territorio regionale, nonché i relativi atti di indirizzo;

Dato atto che, stante le rinnovate linee guida di cui all'Accordo del 29 aprile 2010, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal reg. CE 852/2004, la notifica alle AASSLL da parte degli Operatori del Settore Alimentare dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura delle attività, soddisfa le esigenze concernenti gli aspetti di sicurezza alimentare cui si ottemperava tramite dichiarazione di inizio attività (DIA) con la precedente disciplina;

Dato atto che per effetto dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - come novellato dall'articolo 49, comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122 – la DIA è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e che lo stesso articolo 19 citato prevede al comma 1 l'esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria;

Ritenuto pertanto che la registrazione delle imprese alimentari, come definite dal regolamento CE 852/2004, con le modalità delle rinnovate linee guida di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 sopracitato, avvenga tramite notifica da parte degli Operatori del Settore Alimentare alla A.S.L. territorialmente competente e dunque proceda distintamente dalla presentazione della SCIA al Comune ove ha sede l'impresa, ai fini del regime abilitativo del D. Lgs. n. 59/10;

Ritenuto peraltro necessario disporre che gli Operatori del Settore Alimentare segnalino, all'atto della presentazione della SCIA al Comune, l'avvenuta presentazione alla A.S.L. della notifica ai sensi del Reg. CE 852/04;

Dato atto che le linee guida di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 sopracitato prevedono inoltre che le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi siano soggette a riconoscimento ai sensi del Reg. CE/852/2004 in luogo dell'autorizzazione di cui al DPR 514/1997;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le procedure di cui alla DGR 923/2001 per l'autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, conformandole per quanto possibile alla DGR 1853/2008 "Adeguamento delle procedure di riconoscimento degli stabilimenti che operano ai sensi del Reg. CE/853/2004 e del Reg. CE/1774/2002: approvazione della modulistica";

Ritenuto di stabilire che per le tariffe da applicare per il rilascio del riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione, deposito di additivi alimentari valgono le disposizioni fissate con la DGR 1856 del 30.12.2008 previo adeguamento Istat;

Ritenuto di dover istituire, in conseguenza di quanto sopra, l'elenco regionale degli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi, con attribuzione di un numero progressivo costituito dal prefisso 07 cui segue separato da una barra il progressivo dell'iscrizione. Per quanto riguarda gli stabilimenti finora autorizzati ai sensi della DGR 923/2001 si ritiene necessario approvare l'elenco allegato al presente atto con i rispettivi numeri di riconoscimento.

Visto il DPR n°160 del 07 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 38, c.3 del Decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008";

Ritenuto di riservarsi, al momento della piena applicazione delle funzionalità informatiche e telematiche previste dal DPR 160/2010 sopra citato, di procedere alla conseguente revisione e modifica delle procedure operative disposte dal presente atto, qualora risultasse necessario;

Ritenuto infine di dover procedere al formale recepimento dell'Intesa del 29 aprile 2010, depositata agli atti dell'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini,

Per quanto riportato in premessa

Delibera

- 1) di recepire nell'ordinamento regionale, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.L., l'Accordo, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";
- 2) di approvare le "Linee guida applicative del regolamento n° 852/2004/CE " di cui all'allegato A, nonché gli allegati 1,2,3,4,5 e B, quali parti integranti e necessarie della presente deliberazione, riportanti le procedure e i modelli da utilizzarsi per la notifica di cui al recepimento Accordo anzidetto;
- 3) di abrogare la DGR 923/2001 "Procedure per l'autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari ai sensi del DPR 19/11/1997 n° 514 e determinazione della relativa tariffa";
- 4) di stabilire che per le tariffe da applicare per il rilascio del riconoscimento o a seguito di variazioni o subentro nell'attività di produzione, commercializzazione, deposito di additivi alimentari valgono le disposizioni fissate con la DGR 1856 del 30.12.2008 previo adeguamento Istat;
- 5) di istituire l'elenco regionale degli stabilimenti di additivi aromi ed enzimi con attribuzione di un numero progressivo costituito dal prefisso 07 cui segue separato da una barra il progressivo dell'iscrizione e per quanto riguarda gli stabilimenti finora autorizzati ai sensi della DGR 923/2001, di approvare l'elenco di cui all'allegato B quale parte integrante e necessaria alla presente deliberazione;
- 6) di riservarsi, al momento della piena applicazione delle funzionalità informatiche e telematiche previste dal DPR 160/2010, di procedere alla conseguente revisione e modifica delle procedure operative disposte dal presente atto, qualora risultasse necessario;
- 7) Di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.